

Deliberazione n° 242 del 17 aprile 2018

**Oggetto:** presa d'atto accordi con l'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica rientrante nella *Rete Formativa*, presso l'U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza di questa A.O.R.N.

**IL DIRETTORE *ad interim* U.O.C. Affari Generali e Legali**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che**

- in data 04/03/2010, tra la Seconda Università degli Studi di Napoli – qui ed oggi Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* - e la Giunta Regionale della Campania, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica in area sanitaria;
- il predetto protocollo d'intesa, all'articolo 02, recita testualmente: "[...] *la rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica [...]*;
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e Decreto *MIUR* n. 2513 del 25/09/2017, sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda ne risulta accreditata per le discipline ivi elencate;

**Considerato che**

- alla luce dei recenti interventi normativi in premessa descritti e con l'insediamento della nuova direzione strategica, si è avviato un procedimento di rivisitazione di tutti gli accordi con il citato ateneo campano riguardo la vigenza degli stessi con le singole scuole di specializzazione che ne fanno richiesta;
- con *Circolare Interna* prot. n° 5049/I del 23/02/2018, pubblicata sulla *Home page* del sito internet di questa A.O.R.N. al link *Area Didattica e Formativa → Rete Formativa [...]*, si è disciplinato il procedimento di stipula delle convenzioni di cui trattasi;
- la *Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive*, diretta dal Prof. Giovanni Battista Gaeta, ha trasmesso l'accordo relativo allo svolgimento della formazione medica specialistica presso l'U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza di questa amministrazione sanitaria;

**Preso atto che**

questa A.O.R.N., al fine di poter permettere agli specializzandi iscritti di poter svolgere le attività di cui trattasi, ha stipulato convenzione ed annesso accordo con il predetto istituto;

**Precisato che**

gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N. saranno dotati di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* campano;

**Letti**

gli atti opportunamente sottoscritti, di cui copie sono allegate alla presente Deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**

di dover prendere atto della convenzione e dell'accordo stipulato con la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di dare attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e Decreto *MIUR* n. 2513 del 25/09/2017, con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;

2. di prendere atto della convenzione e dell'accordo stipulato con la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per la formazione presso l'U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza di questa A.O.R.N.;
3. di precisare, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa azienda, saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare, altresì, il Direttore della U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza ed all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

**IL DIRETTORE** *ad interim*  
**U.O.C. Affari Generali e Legali**  
 avv. Eduardo Chianese

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
 Dott.ssa Antonietta Stigliano

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
 Gaetano Gubitosa

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**  
 nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017  
 immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017  
 deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE ATTUAZIONE** al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e Decreto *MIUR* n. 2513 del 25/09/2017, con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. **PRENDERE ATTO** della convenzione e dell'accordo stipulato con la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* per la formazione presso l'U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza di questa A.O.R.N.;
3. **PRECISARE**, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa azienda, saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE**, altresì, il Direttore della U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza ed all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
 Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

**CONVENZIONE DIDATTICA  
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA/SERVIZIO DI TIPO  
ASSISTENZIALE MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA E DI ACCETTAZIONE  
DELL'AZIENDA/ENTE AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA  
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:  
MALATTIE INFETTIVE  
(Struttura Complementare)**

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, prof. Giovanni Battista Gaeta, nato a Salerno il 1/4/1949, , a quanto segue autorizzato con D.R. n. 765 del 14.11.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

l'Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale dell'Azienda sanitaria Azienda/Ente AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta rappresentata dal Direttore Generale Mario Nicola Ferrante, nato/a a LUOGOSANO (AV) il 01.04.1958 per la carica domiciliato/a in CASERTA, via Palasciano s.n. ed accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

TENUTO CONTO, in particolare, che il predetto D.I. prevede che “Nell’ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella Struttura di sede o nelle Strutture collegate, l’Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette Strutture complementari, di specialità diversa da quella della Struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle Strutture di sede e delle Strutture collegate le Strutture complementari possono anche non essere ritenute accreditabili dall’Osservatorio nazionale, ma, in ogni caso, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO l’allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l’altro, recita: “una stessa Struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi”;

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell’utilizzo di una stessa Struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia;

VISTO l’Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l’a.a. 2017/2018 , parte integrante della presente convenzione;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **ART.1 - Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l’Università “Luigi Vanvitelli” di seguito denominata Università, e unità operativa/servizio di tipo assistenziale dell’Azienda/Ente AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, di seguito denominata Azienda/Ente, per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive, l’Università si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell’Azienda/Ente - Unità Operativa **Medicina e chirurgia d’Urgenza e di Accettazione** - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta scuola.

### **ART. 2 - Impegno delle parti**

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l’Azienda/Ente mette a disposizione dell’Università le proprie strutture dell’Unità Operativa **Medicina e chirurgia d’Urgenza e di Accettazione**, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l’attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;

- b) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- c) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica.
- d) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

### **ART. 3 - Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2016/2017, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

### **ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi**

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire alle carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. n.368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

#### **ART.5 - Assicurazione**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e/o integrazioni.


#### **ART. 9 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

#### **ART. 10 - Entrata in vigore e durata**


Il presente atto entra in vigore a partire dall'a.a. 2016/2017 ed ha durata pari a 4 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva

l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

  
-----

Il Direttore della Scuola  
di Specializzazione in Malattie Infettive

08 SEP. 2019

  
-----  
Il Direttore Generale

P. Iacobone  
F. Iacobone

*Allegare i relativi Accordi di reciproca collaborazione sottoscritti con le singole Unità operative/Servizi di tipo assistenziale*

## ALLEGATO A

*Inserire come allegato gli schemi previsti dall'allegato 1 del DI 13 giugno 2017 sugli standard generali e quelli specifici della scuola.*

### STANDARD GENERALI CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	• Direzione – Segreteria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Sale riunioni	SI		
B) Aule	• Aula ordinaria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Telematica	SI		
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	SI	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI	
	• Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Posti letto	SI	SI	


Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro</li> <li>• Conformità alle norme in materia di uso didattico</li> <li>• Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle Attività</li> </ul>	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• computer 0,25 per studenti</li> </ul>	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati</li> </ul>	SI	SI	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attrezzature e presidi medicochirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)</li> </ul>	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• postazioni individuali</li> <li>• armadi e suppellettili varie</li> <li>• lavagna a fogli mobili o lavagna fissa</li> <li>• lavagna luminosa e videoproiettore</li> <li>• diaproiettore</li> </ul>	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestione amministrativo/contabile</li> <li>• la gestione banche dati</li> </ul>	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo di posta elettronica</li> <li>• Sito Internet</li> <li>• Linee telefoniche e fotocopiatrici</li> </ul>	SI		
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• studenti iscritti</li> <li>• percorsi formativi</li> </ul>	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

## CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabile</b> della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi</li> </ul>	SI		Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Personale amministrativo sanitario</b> commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura</li> </ul>	SI	SI	

*Aggiungere le schede relative agli standard specifici per la scuola di specializzazione in Malattie Infettive previsti dal DI n. 402 del 13 giugno 2017*



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,  
L. VANVITELLI**  
**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE**  
*Direttore: Prof. Giovanni Battista GAETA*

**ACCORDO**

**DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA in Malattie Infettive**

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Malattie Infettive  
dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**

**AZIENDA SANITARIA /ENTE Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta**

**U.O./SERVIZIO ASSISTENZIALE UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza e di Accettazione**

Il Direttore e/o Coordinatore della Scuola di Specializzazione

in Malattie Infettive Prof. Giovanni Battista Gaeta

ed il Dirigente della U.O./Servizio Assistenziale:

**UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza e di Accettazione** dott. Diego Paternostro

**Visto** il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di questo Ateneo, adeguato al D.I. n. 68/2015, emanato con D.R. n. 169 del 18.03.2016;

**Visto** il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

**Visti** gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

**Visto** il Decreto del MIUR, prot. n. 2513 del 25.09.2017, il quale ha disposto l'accreditamento di talune Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

**Vista** la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

**Considerato** che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'Intesa, il percorso formativo dei medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.M. del 01.08.2005 e dal successivo D. I. n. 68 del 2015;

**Visto** in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'Intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

**Vista** la Convenzione didattica, di cui il presente Accordo è parte integrante, per l'inserimento della suddetta Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale della sopra citata Azienda/Ente nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive;

**Considerato** che, così come disposto dal su menzionato D.I. n. 402/2017, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi;

Tanto premesso, si prevede, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive

**ANNO ACCADEMICO 2016/2017**

**Anno di corso I e II**

Disciplina: medicina Interna e Malattie Infettive

Attività: frequenza presso UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza e di Accettazione

Specializzandi: 3

Durata: 2 mesi

I compiti assistenziali e la tipologia degli interventi (o prestazioni) che il medico in formazione specialistica deve eseguire, nel periodo di tempo su indicato, secondo il piano di studi, presso la struttura individuata, sentita la Direzione Sanitaria, sono i seguenti:

Tipologia intervento: Esperienza clinica nella gestione del paziente critico


Quantità (e/o ore): 140 ore

- I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola e/o Comitato Ordinatore con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate è conferita mediante appositi Bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore che poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

*P. Vittoria  
- 11/11/18*

**IL DIRETTORE /COORDINATORE DELLA SCUOLA**

  
\_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DELLA**

**STRUTTURA SANITARIA/  
U.O./SERVIZIO ASSISTENZIALE**

  
\_\_\_\_\_ **Dott. Diego Paternostro**  
CE 002906

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**A.O.R.N. S. ANNA e S. SEBASTIANO**  
**CASERTA**  
Direttore Sanitario  
Dr.ssa Antonietta Siciliano

\_\_\_\_\_

**02 APR 2018**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

  
\_\_\_\_\_ **Il Direttore Generale**  
**Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**